

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 193/18/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con cartella n. Omissis l'Agenzia dell'Entrate - Ufficio di Gorgonzola- ha richiesto al Dott. Se. Ca., residente in Comune di Truccazzano (MI) il pagamento della somma di euro 942,86 a titolo di IRAP 2006 (euro 657) oltre a correlate sanzioni (euro 197,10), interessi (euro 41,25), compensi di riscossione (euro 41,63) e diritti di notifica (euro 5,88). Avverso tale cartella il Ca. ha prodotto ricorso precisando:

1) di svolgere la propria attività di medico odontoiatra sia individualmente che in qualità di associato;

2) che nell'ambito di tale collaborazione professionale ha operato senza alcuna organizzazione propria, bensì avvalendosi in toto di una struttura altrui, impegnando presso la stessa la sola propria capacità intellettuale, e di chiedere, per gli effetti, l'annullamento della cartella previa sospensione della stessa, sulla base del fatto che difetterebbero in capo ad esso i presupposti di legge per l'applicazione dell'IRAP giusta quanto previsto dalla legge nazionale e comunitaria e della giurisprudenza costituzionale.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Gorgonzola - costituitosi in giudizio con atto n. 2010/16044 ha controdedotto al riguardo sostenendo la legittimità della cartella impugnata in ordine ai requisiti formali e motivazionali. Ciò posto l'Agenzia passa a dimostrare innanzitutto che la cartella di pagamento è stata notificata il 4.12.2010 e quindi a differenza di quanto sostiene il ricorrente, entro i termini di legge (31.12.2010) e che la stessa è ampiamente motivata.

Circa la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione dell'IRAP in capo al Ca., con riferimento alla sentenza n. 3678 del 16 febbraio 2007 della Suprema Corte, l'Ufficio soffermandosi sul dettaglio delle voci riportato nelle pertinenti voci del Quadro RE (riguardanti la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF) che specifica la composizione dei costi dell'attività (righe da 6 a 18) ritiene che il ricorrente è da considerarsi certamente soggetto IRAP. Infatti il Cazzaniga a fronte di compensi per attività professionale per euro 25.190,00 ha sostenuto spese per euro 17.131,00 dimostrando in buona sostanza l'impiego di beni strumentali di notevole entità oltre ad avvalersi di una struttura di cui è responsabile.

Questa Commissione alla stregua di quanto precede considerato:

che l'attività professionale svolta in uno studio associato, con riferimento alla sentenza della Cassazione n. 13570 dell'11 giugno 2007 ed alla ordinanza della stessa n. 2715 del 5.2.2008 è da ritenersi soggetta ad IRAP "quando l'esercizio in comune della attività professionale pur non configurando un centro di interessi dotato di autonomia funzionale (stante il carattere strettamente personale e fiduciario dell'esercizio delle professioni) dia luogo ad un insieme di strutture (immobili, mobili, macchinari, servizi, collaboratori) ancorché non di particolare onere economico, di guisa che il reddito da sottoporre ad IRAP sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura, e non derivi dal solo lavoro professionale dei singoli";

che dall'esame del Quadro RH della dichiarazione presentata dal Ca. si evince che il ricorrente ha percepito una quota pari al 50% del reddito prodotto dall'Associazione;

ritiene che non vi sono dubbi che lo stesso si avvale dell'organizzazione dello studio di cui è anche il responsabile e che quindi sia soggetto IRAP;

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 300,00 di cui euro 180,00 per onorari.